REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1141 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ([1]), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2) Il 28 giugno 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare tredici voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

([1]) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

ALLEGATO

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:

«6. AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB. Indirizzo: Baghdad International Airport, General Street, Baghdad, Iraq.»

«14. ANIMAL HEALTH DEPARTMENT. Indirizzo: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Baghad, Iraq.»

«15. ARAB IRAQI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT. Indirizzo: P.O. Box 29041, Baghdad, Iraq.»

«38. GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG. Indirizzo: Ahrar, Kut, Iraq.»

«39. GENERAL AGRICULTURAL ORGANISATION IN KHALIS. Indirizzo: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Iraq.»

«40. GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS. Indirizzo: P.O. Box 21015, Battawin, Baghdad, Iraq.»

«47. GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS. Indirizzo: P.O. Box 21035, General Ramadi Street, entrance of Agaruf Street, Baghdad, Iraq.»

«88. NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT. Indirizzo: P.O. Box 20195, New Baghdad, Nahrawan, Baghdad, Iraq.»

«112. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI. Indirizzo: Dujail - Salah Eldin, Iraq.»

«113. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB. Indirizzo: Mussayib Establishment, Babylon, Iraq.»

«155. STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA / DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX. Indirizzo: P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Iraq.»

«174. STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION. Indirizzo: Zafaraniya Area, near Post Office, Baghdad, Iraq; P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Baghdad, Iraq.»

«180. STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES [alias a) STATE FISHERIES ORGANIZATION; b) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES; c) STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES]. Indirizzi: a) P.O. Box 3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 260, Basrah, Iraq.»